

COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE E SPAZI COMUNALI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI

Adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.18 del 10/05/1996, n. 22 del 21/03/1997 e n. 100 del 22/12/1997

ART. 1 - Il comune, luogo più ravvicinato di rapporto fra cittadini e Stato ed espressione primaria dei bisogni della collettività,

ispira

la propria attività, in ogni momento e a ogni livello, al criterio della trasparenza degli atti e delle procedure, del diritto all'accesso ed alla partecipazione dei cittadini;

promuove e favorisce

il libero associazionismo, con particolare riguardo ed attenzione al volontariato sociale;

riconosce

il ruolo insostituibile dei partiti e dei movimenti politici nel nostro sistema democratico, così come delineato nella nostra Carta costituzionale (organizzazione del consenso sui progetti politici);

agevola

lo svolgimento della vita democratica della comunità, la circolazione delle idee, il sereno e civile confronto delle diverse posizioni e progetti, inteso tutto questo come contributo importante e prezioso alla cultura della tolleranza e dell'ascolto reciproco. In questa ottica il Comune di Villa d'Almè concede in uso temporaneo e precario locali, strutture e spazi di sua proprietà a partiti, a movimenti e ad Associazioni e privati cittadini operanti sul territorio e non aventi finalità di lucro, ma, in linea generale, di servizio alla comunità, con particolare riguardo alle Associazioni previste dagli artt. 47 e 48 dello Statuto.

ART. 2 - Il Sindaco o l'Assessore delegato, avuto riguardo ai contenuti dell'art. 1, valuta le istanze pervenute dai vari soggetti precedentemente individuati e rilascia l'autorizzazione nel rispetto del presente regolamento. In caso di esito negativo, lo stesso comunica tempestivamente agli interessati (dei quali vanno tutelate le esigenze organizzative) la decisione assunta dandone una motivazione scritta. La giunta municipale, per ogni singolo locale messo a disposizione, stabilirà un canone all'inizio di ogni anno, non oltre il 31 gennaio.

In caso contrario si riterranno confermati i canoni dell'anno precedente. Il versamento verrà effettuato in un'unica soluzione prima dell'utilizzo.

ART. 3 - I soggetti interessati all'uso dei beni in questione dovranno presentare, di norma, richiesta scritta almeno 7 giorni prima della data prestabilita. La domanda dovrà contenere nome, indirizzo, numero telefonico e firma della persona che sarà responsabile, nei rapporti con il Comune, dell'utilizzo della sala e della sua pulizia e dovrà inoltre specificare data, orario e motivo dell'utilizzo.

ART. 4 - Le richieste che dovessero pervenire dopo il tempo stabilito dall'art. precedente verranno prese in considerazione solo se giustificate da reali e comprovati motivi d'urgenza.

ART. 5 - Sono escluse dalle concessioni dell'uso dei beni le iniziative aventi un carattere interno alla vita dei partiti e dei movimenti, quali congressi di sezione, di zona etc.

ART. 6 - Nel caso di domande di più soggetti si terrà conto della data di presentazione delle stesse.

ART. 7 - Le domande dei soggetti, qualora questi non siano iscritti all'Albo comunale delle Associazioni, dovranno essere corredate di atto costitutivo e di Statuto ove esistenti o, comunque, di dichiarazione di finalità.

ART. 8 - La concessione è per sua natura personale e non trasmissibile per alcun titolo.

ART. 9 - La persona firmataria dell'istanza, ritirerà le chiavi presso gli uffici comunali e le riconsegnerà subito dopo l'utilizzo, compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici.

Egli sarà responsabile per danni che si dovessero verificare durante la riunione.

ART. 10 - Il Sindaco si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la concessione stessa, qualora intervengano necessità imprevedute di carattere pubblico, senza che per ciò il concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o altro.

ART. 11 - L'uso dei locali può essere concesso anche in forma continuativa, fatte salve le esigenze del Comune o quelle di altre associazioni. In tal caso le richieste saranno valutate dalla Giunta Comunale.

ART. 12 - Nell'uso dei beni comunali non sono ammesse attività che, per finalità o contenuti, siano in contrasto con la Costituzione italiana o con lo Statuto del Comune di Villa d'Almè.

ART. 13 - Per particolari iniziative di carattere culturale, umanitario, caritativo, accompagnate dalla dichiarazione di non finalità di lucro, il cui eventuale ricavato venga devoluto in beneficenza, i locali vengono concessi gratuitamente per il periodo richiesto.

ART. 14 - La pulizia ed il riordino dei locali è a carico dei soggetti che li utilizzano o del Comune; ciò dovrà essere specificato nella richiesta.

Nel primo caso sarà cura dei due responsabili (comunale e dell'associazione richiedente) verificare che detti locali prima dopo l'uso, siano in ordine o segnalarne eventuali irregolarità.

Nel secondo il Comune provvederà alla pulizia dei locali addebitando ai richiedenti una tariffa che verrà determinata annualmente dalla Giunta comunale all'inizio di ogni anno, non oltre il 31 gennaio. In caso contrario verrà confermata la tariffa dell'anno precedente.

Il responsabile richiedente il locale si impegna a risarcire il Comune qualora, durante l'uso si arrecasse danno al luogo o alle cose presenti, nella misura del costo di ripristino del bene prima del danno.

ART. 15 - Non si potranno svolgere manifestazioni che rechino disturbo ai cittadini.